



foto Alessandro Ciccotti

Per una corretta tutela della fauna e dell'ambiente non basta vietare la caccia

Estratto dal Piano Faunistico Venatorio 2001 - 2005 della Regione Toscana

TERRITORIO DESTINATO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

L'istituzione di un vincolo di protezione, sia esso di tipo integrale o finalizzato, va sempre accuratamente valutato prendendo in considerazione l'impatto che questo può determinare a carico della realtà faunistica, sociale e produttiva del comprensorio interessato.

Il concetto di conservazione a livello internazionale viene definito come "gestione dell'utilizzazione umana della biosfera in modo tale da trarne i maggiori vantaggi, mantenendone il potenziale perché possa far fronte ai bisogni ed alle aspirazioni delle generazioni future. Quindi la conservazione è positiva ed include la salvaguardia, il mantenimento, l'utilizzazione duratura, la riqualificazione ed il miglioramento dell'ambiente naturale". (Documento orientativo I.N.F.S.)

Da ciò consegue che qualsiasi corretto intervento di conservazione deve tendere ad impedire che le risorse naturali rinnovabili si esauriscano.

E' ormai dunque riconosciuto che anche la fauna selvatica, al pari di altre risorse naturali è da considerarsi un bene comune della collettività nazionale ed internazionale. Essa si configura infatti come parte integrante dei vari ecosistemi.

L'interesse dell'uomo per il popolamento animale non è motivato solo dal suo valore intrinseco come parte dell'ecosistema, ma anche dal valore estetico e culturale che un sempre maggior numero di persone attribuisce ad

esso.

La conservazione e la gestione faunistica non devono dunque limitarsi a quegli ambienti che, per peculiarità botaniche o zoologiche considerate rare o endemiche vengono ritenute meritevoli di un regime di particolare tutela, ma estendersi a tutte le popolazioni animali selvatiche.

Queste ultime rappresentano infatti risorse finite ma rinnovabili, la cui cura deve rappresentare un preciso impegno di ciascun Stato.

A questi obblighi non può certamente sottrarsi la Toscana, regione che riveste un ruolo di primaria importanza per molte specie selvatiche nel corso del periodo delle migrazioni e dello svernamento, nonché per la presenza di una serie di situazioni ambientali caratterizzate da una fauna selvatica tipica.

Le aree protette intese nel loro insieme, hanno fino ad ora svolto un ruolo fondamentale per la conservazione di alcune importanti specie selvatiche.

Occorre tuttavia tenere presente che l'istituzione di un vincolo di protezione, sia esso di tipo integrale o finalizzato, va attentamente valutata tenendo in debita considerazione anche l'impatto che questo può determinare a carico della realtà sociale e produttiva del comprensorio interessato.

Si registrano infatti, con una certa frequenza, casi di preclusione alla costituzione delle oasi o altri istituti di protezione, che si manifestano, oltre che all'interno del mondo venatorio per la sottrazione di territorio ove esercitare la caccia, anche da parte dei proprietari e conduttori agricoli, a causa della scarsa gestione faunistica, che molto spesso si registra in questi territori vincolati.

Aspetto quest'ultimo che tra l'altro rende difficoltoso far fronte agli eventuali danni causati alle coltivazioni dalla presenza di alcune specie ungulate, come ad esempio il cinghiale o il daino che trovano rifugio in tali aree.

Nel limite del possibile, tenuto conto dell'importanza biologica delle specie che si desiderano tutelare e che motiva il ricorso allo strumento del vincolo di protezione, occorre anche agire in maniera tale da favorire un livello di integrazione il più possibile elevato tra le esigenze di conservazione della fauna, di tutela delle risorse ambientali e le possibilità di sviluppo economico e sociale del territorio interessato.

Sono quindi necessari piani di gestione programmati e coordinati altrimenti la sola presenza dell'istituto di protezione non è in grado di assolvere ai compiti che la normativa ad esso demanda.

L'art. 10, comma 4, della Legge n. 157/92, ripreso poi dall'art. 9, comma 4, lett. a), della L.R. Toscana n. 3/94, prevede di destinare a protezione della fauna selvatica una quota compresa tra il 20% ed il 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia.

Preme evidenziare come il regime di divieto di caccia non rappresenta, di per sé, elemento sufficiente a caratterizzare e definire un ambito di protezione per la fauna selvatica, essendo la valenza faunistica di un territorio il risultato di una serie di attributi che lo caratterizzano. Tra questi notevole importanza rivestono, in un contesto ambientale favorevole, la realizzazione di adeguati interventi gestionali. A sostegno di questa affermazione occorre ricordare che la Legge n. 157/92, all'art. 10, comma 4, sancisce che "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori deve essere accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole", si ritiene che altri interventi, come ad esempio il controllo diretto a carico di alcune specie può configurarsi come tecnicamente giustificabile ed in sintonia con una gestione di tipo conservativo.

Occorre infatti evitare di considerare le aree protette come realtà ambientali chiuse e prive di qualsiasi contatto con il restante territorio.

Altro problema, è la possibilità che il popolamento animale interferisca in maniera negativa su altre componenti dell'ecosistema che meritano lo stesso grado di protezione.

In particolare intendiamo riferirci alla presenza di popolazioni di Ungulati che se non regolate nel numero da qualche forma di prelievo tendono progressivamente ad incrementarsi, determinando danni alla vegetazione ed alle colture agricole eventualmente presenti. In questi casi prima che intervengano fattori di limitazione della popolazione densità-dipendenti (ad esempio morte degli individui per scarsità di cibo, epizootie, ecc...), l'eccessiva asportazione di materiale erbaceo causata dal pascolo, la compromissione delle capacità di rinnovo del soprassuolo e l'alterazione della composizione floristica determinata dalla diversa appetibilità delle varie essenze avranno già raggiunto livelli intollerabili.

E' evidente che in Toscana, il ruolo che le aree protette saranno chiamate a svolgere nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio risulterà sempre di maggior rilievo con una gestione di questi territori affrontata in maniera scientificamente corretta. In particolare molta attenzione andrà riposta nell'affrontare nel suo complesso le diverse problematiche tenendo in debita considerazione le interrelazioni che esistono tra gli interventi previsti all'interno delle aree protette e quelli attuati nel restante comprensorio, affrontando così in maniera globale la gestione faunistica dell'intero territorio.